

REGOLAMENTO ESAMI D'IDONEITA' – PRELIMINARI

Delibera del Consiglio d'Istituto del 18 febbraio 2026

ESAMI IDONEITA'

PREMESSA

Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94, dal DM 5 del giorno 8.2.21 ed ora dal D.M. 218 del 11/11/2025, sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione.

Inoltre, Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado, si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

Articolo 1 - Sessione e requisiti di ammissione

- 1.** Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.
- 2.** Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
- 3.** Il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
- 4.** Possono sostenere gli esami di idoneità:
 - a.** i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
 - b.** i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
- 5.** L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
- 6.** Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
- 7.** Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Articolo 5 - Commissioni

1. La commissione, nominata dal coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.
2. Se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniori. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

Articolo 6 - Prove d'esame

1. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
2. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
3. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, con le modalità di cui al precedente comma 3, deve essere distinta per ciascun anno.
5. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

ENTRATA IN VIGORE, VISIONE E ACCETTAZIONE, TERMINI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e viene portato a conoscenza del Collegio dei docenti con la pubblicazione sul sito web della scuola, a mezzo e-mail e sulla bacheca del registro elettronico.

ESAMI PRELIMINARI

PREMESSA

L'esame preliminare di maturità è una prova obbligatoria per i candidati esterni (privatisti) finalizzata ad accertare la preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno e, se necessario, degli anni precedenti. Si svolge a maggio, solitamente prima della conclusione delle lezioni, davanti al consiglio di classe.

Ordinanza MIM n. 67 del 31 marzo 2025.

Art. 1 - Candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
- d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2025.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs. 62/2017, l'ammissione all'esame di Stato dei candidati esterni è altresì subordinata alla partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall'art. 2 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l'esame di Stato. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, i candidati esterni possono integrare la dichiarazione presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo presentando, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico in corso, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

4. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) o b), e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2025.

5. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e negli indirizzi di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, non ancora regolamentati.

6. Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

Articolo 2 – Esame preliminare dei candidati esterni

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

2. Ai sensi dell'art. 7 del d.m. 226/2024, il consiglio della classe dinanzi alla quale sarà sostenuto l'esame preliminare, accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed esprime il proprio parere sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare. Nel caso in cui dal citato parere risulti lo svolgimento di attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo previsto dall'art. 5, co. 2, del d. m. 226 del 2024, il candidato esterno non è ammesso all'esame preliminare.

3. Gli esami preliminari consistono in prove scritte e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

4. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.

-
- 5.** I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.
 - 6.** I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento.
 - 7.** I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
 - 8.** I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.
 - 9.** L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli Il Ministro dell'istruzione e del merito anni precedenti l'ultimo.
 - 10.** Il coordinatore delle attività didattiche, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
 - 11.** Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova; in caso di valutazione di prove relative a più anni di corso ai sensi del comma 3, il punteggio minimo di sei decimi deve essere conseguito in tutte le prove, per tutti gli anni di corso.
 - 12.** L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.
 - 13.** In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale commissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.
-



Art. 6 - Sedi dell'esame

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono sedi dell'esame per i candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate.
3. I candidati esterni sono assegnati alle sedi d'esame secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 3, del d. lgs. 62/2017 e al paragrafo 3 della nota del Direttore della D.G. per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 25 novembre 2024, n. 47341.

ENTRATA IN VIGORE, VISIONE E ACCETTAZIONE, TERMINI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e viene portato a conoscenza del Collegio dei docenti con la pubblicazione sul sito web della scuola, a mezzo e-mail e sulla bacheca del registro elettronico.